

Codice A2108A

D.D. 27 maggio 2022, n. 89

**D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". - D.C.R.119-1257 del 20.01.21: "Ratifica della D.G.R 30.12. 2020, n. 2-2737 (Indirizzi per utilizzo risorse trasferite alla R P. ai sensi art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle att**



**ATTO DD 89/A2108A/2022**

**DEL 27/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2108A - Offerta turistica**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. - D.C.R.119-1257 del 20.01.21: "Ratifica della D.G.R 30.12. 2020, n. 2-2737 (Indirizzi per utilizzo risorse trasferite alla R P. ai sensi art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione della Misura 13. Impegno delegato di spesa di euro 2.755,90 (IVA inclusa), a titolo di oneri di gestione sul capitolo 110886 Missione 01, Programma 0103 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022-2023 e conseguenti registrazioni contabili. CUPJ68J21000010002

Premesso che:

- il Piemonte nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) può vantare due aeroporti, Torino Caselle per il primo livello, Cuneo Levaldigi per il secondo livello. Ciò significa che i due principali scali regionali costituiscono asset di peso, anche in prospettiva futura, poiché coinvolti attivamente nelle strategie del Governo e dell'Unione Europea;

- l'aeroporto di Torino Caselle è uno scalo internazionale dotato di un'infrastruttura all'avanguardia di interesse nazionale nell'ambito del bacino di traffico Nord-Ovest; vanta oggi un ampio ventaglio di destinazioni in tutta Europa e collegamenti con i più importanti aeroporti del Sud Italia e delle Isole. Lo scalo sarà presto connesso (2023) alla rete ferroviaria una volta ultimato il collegamento della linea Torino-Ceres al passante torinese;

- l'aeroporto di Cuneo Levaldigi si configura come porta d'accesso a un'area ricca di eccellenze e rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del territorio, sia in termini di incremento di accessi turistici, grazie alla prossimità alla zona UNESCO di Langhe e Roero, sia in relazione alla peculiare caratteristica dello scalo di avere nella sua *catchment area* aziende leader a livello

mondiale;

- oltre all'impatto significativo a livello sociale e sulla dimensione umana, l'epidemia di coronavirus rappresenta uno shock economico di grande portata per l'UE che richiede un intervento deciso e coordinato. La diffusione del virus ha avuto e continua ad avere ripercussioni negative in settori fondamentali quali i trasporti e il turismo;

- la pandemia da COVID-19 ha prodotto risvolti particolarmente negativi sul settore aeroportuale in seguito alla limitazione degli spostamenti che le misure di contenimento hanno determinato; gli aeroporti piemontesi non hanno costituito un'eccezione da questo punto di vista;

- le restrizioni messe in atto dallo Stato italiano per far fronte all'emergenza COVID-19 sono perdurate nel 2021 in relazione alla normativa per il contenimento della diffusione del COVID-19 e hanno influito negativamente sul traffico nazionale e internazionale negli aeroporti italiani, causando una drastica riduzione delle attività dei beneficiari;

- la rapida diffusione della pandemia COVID-19 e l'adozione delle prime restrizioni governative hanno iniziato ad influenzare significativamente le operazioni dei beneficiari già alla fine di febbraio 2020, prima delle misure di blocco e limitazione degli spostamenti e sono perdurate per tutto il 2020 e il 2021;

- la Giunta regionale ha stabilito con la DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021 che, ad avvenuta definizione dei ristori previsti dallo Stato a favore dei gestori aeroportuali ai sensi dell'art. 1, commi 715 e 716 della Legge 30/12/2020, n. 178 e dell'art. 73 del D.L. 25/05/2021 n. 73, le eccedenze delle risorse economiche complessive di Euro 20.056.026,32, di cui alla D.C.R. n. 119-1257 del 20/01/2021, che non sono state utilizzate, pari ad Euro 2.782.000,00 siano destinate, sentita la Commissione consiliare competente che si è espressa favorevolmente in data 29 luglio 2021, alla misura a sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali operanti in Piemonte in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'ENA per far fronte alle criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID - 19, da assegnarsi a ciascuna impresa, senza sovra compensazioni con i ristori dello Stato, subordinatamente alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato e con criteri che verranno definiti con successivo provvedimento deliberativo, per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.782.000,00;

- con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», articolo 1, commi da 715 lo Stato ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) con una dotazione pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza da COVID-19 subiti dai gestori aeroportuale;

- con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali » e, in particolare, l'articolo 73, commi 2 e 3, è stato incrementato di ulteriori 285 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per i gestori aeroportuali di cui all'articolo 1, comma 715, della citata legge n. 178 del 2020;

- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno inviato alla Commissione europea, in data 12 maggio 2021 e modificata in data 12 luglio 2021, la notifica della misura di aiuto oggetto

del decreto-legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021;

- la Commissione Europea, con decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, come incrementata dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 limitatamente al periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2020/14 luglio 2020;

- a seguito della decisione positiva della Commissione, i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale n. 474 del 29 novembre 2021 recante “Decreto di attuazione delle misure di ristoro previste per i gestori aeroportuali e per i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (fondo di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 714 – 719), hanno definito l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, come incrementata dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, limitatamente al periodo 1 marzo 2020 – 30 giugno 2020/14 luglio 2020 e in relazione alla decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021 che definisce specifiche indicazioni riguardo il periodo e la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile, prendendo a riferimento, per la stima dei danni ai gestori aeroportuali, lo stesso periodo dell'anno 2019, ultimo anno prima della pandemia.

Dato atto che:

- l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da diffusione globale del coronavirus Covid-19 ha rappresentato una minaccia tangibile e per la salute pubblica e per l'economia mondiale. Per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall'epidemia da COVID-19, sono state adottate in sede europea diverse misure di sostegno. In particolare la Commissione europea ha adottato il “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak (c.d. Quadro temporaneo)” nella forma della Comunicazione (UE) C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con la quale si provvede a definire il perimetro di compatibilità tra aiuti di Stato e contesto pandemico. In deroga alla disciplina ordinaria in tema di aiuti di Stato, sono state delineate le linee guida che i singoli Stati membri devono seguire per rispondere in modo coerente e coordinato alla crisi economica attraverso la fruizione di interventi pubblici che intervengono per rispondere a tale crisi sistemica, richiedendo l'autorizzazione e il coordinamento della Commissione UE nell'ambito di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia (Art. 107, par. 3, lett. b)). Si tratta di una misura che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il sopra citato Quadro temporaneo del 19 marzo 2020, nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”, aveva previsto che gli Stati membri potevano concedere sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 800.000 euro a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;

- il DL 19 maggio 2020, n. 34, agli articoli 54-62 successivamente modificati ed integrati dal decreto-legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e s.m.i., ha definito la cornice normativa entro la quale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Quadro temporaneo della Comunicazione (UE) C(2020) 1863, anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese. Il medesimo DL ha stabilito inoltre che “il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della

Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1”;

- con la decisione C(2020) 3482, la Commissione Europea ha autorizzato il “regime ombrello” nazionale, determinato dalla notifica di cui al DL 34/2020, attraverso il quale Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio possono adottare proprie misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, senza dover preventivamente essere autorizzati dalla Commissione ai sensi dell'art. 108 del TFUE; ne deriva, pertanto, che le Regioni e gli altri enti sopra citati, nell'adottare le proprie misure di aiuto alle imprese dovranno rispettare sia il Quadro temporaneo europeo sia le previsioni contenute nel “regime ombrello” nazionale e nella decisione di autorizzazione della Commissione C(2020) 3482;

- il Quadro temporaneo è stato più volte oggetto di modifiche e integrazioni da parte della Commissione che ha via via adeguato il quadro degli aiuti previsti alla situazione emergenziale in atto con l'inserimento di ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi, per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati e per prorogare, di volta in volta, le varie disposizioni del Quadro in modo da renderlo coerente con la effettiva situazione pandemica. Da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata dalla Commissione la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. I massimali di aiuto previsti dalla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo sono stati aumentati da 800.000 di euro a 1,8 milioni di euro con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 18 gennaio 2021 e nuovamente aumentati da 1,8 a 2,3 milioni di euro con la sopra citata Comunicazione C(2021) 8442; con la medesima Comunicazione sono stati, inoltre, portati da 10 a 12 milioni di euro i massimali previsti dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”;

- a seguito della sesta proroga del Quadro temporaneo, le Autorità italiane hanno notificato, come per tutti gli altri emendamenti approvati dalla Commissione, il recepimento delle suddette modifiche, ottenendo con la decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 “SA 101025(2022/N) - Italy – COVID-19: reintroduzione delle misure e aumento dei massimali di aiuto relativi alle misure 3.1 e 3.12 del Quadro di riferimento temporaneo” la conformità del proprio regime previsto dal D.L. 34/2020 e s.m.i., giudicato compatibile con quanto previsto dall'art. 107, par. 3, lettere b) e c) del TFUE, concludendo che sono state rispettate tutte le condizioni previste nel Quadro temporaneo;

- in particolare lo Stato italiano ha provveduto a notificare alla Commissione una dotazione complessiva per gli aiuti di Stato derivati dall'emergenza COVID-19 da comprendere nel Quadro temporaneo di 15 miliardi di euro complessivi per le misure 3.1 e 3.12, nei quali rientrano 465 milioni di aiuti stimati dalla Regione Piemonte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui 270 milioni di dotazione specifica per la sezione 3.1 per aiuti alle imprese;

- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 i flussi di passeggeri per gli aeroporti piemontesi sono stati notevolmente ridotti. La diminuzione del numero di passeggeri a seguito della pandemia, come certificato dai dati Assoaeroporti, è stata particolarmente significativa, come dimostrato dai dati di traffico passeggeri registrati nel 2019 prima della pandemia. La differenza tra il traffico passeggeri del primo semestre 2021 e lo stesso periodo del 2019 è stata del 78,3% per l'aeroporto di Torino-Caselle (437.584 passeggeri nel primo semestre 2021 contro i 2.016.709 dello stesso periodo 2019) e del 60% per l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi (15.701 passeggeri nel primo semestre 2021 contro i 39.338 dello stesso periodo 2019). Tale riduzione del traffico ha determinato una sensibile

diminuzione dei ricavi per entrambi gli aeroporti sia in termini di minore incasso di diritti aeroportuali che in termini di minori *royalties* sulle attività commerciali presenti negli aeroporti. Stante la natura fissa di larga parte dei costi inerenti la gestione aeroportuale, ciò ha determinato problemi di liquidità per le società di gestione;

- la Regione Piemonte ha atteso la definizione delle risorse e dei criteri di attribuzione degli aiuti da parte dello Stato per il periodo emergenziale e la relativa decisione autorizzatoria della Commissione Europea prima di attivare una propria misura di aiuti dedicata ai gestori aeroportuali in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC, così come previsto dalla DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021, per evitare sovra compensazioni con i ristori dello Stato, verificando i periodi già coperti dai decreti statali;

- la Regione Piemonte, pertanto, con D.G.R. n. 27 - 4843 del 31/03/2022 "D.G.R. n. 53 - 3664 del 30 luglio 2021. Misura a sostegno dei gestori aeroportuali operanti in Piemonte per il periodo dal 1/01/2021 al 30/06/2021. Definizione dei criteri di determinazione e di erogazione dei ristori" ha ritenuto opportuno intervenire a favore dei gestori aeroportuali per l'erogazione del contributo non coperto da precedenti provvedimenti statali utilizzando le risorse già definite con DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021, pari a complessivi euro 2.782.000,00;

- gli aiuti ai gestori aeroportuali, come sopra indicati, si configurano come aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia così come stabilito dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e considerato compatibile con il mercato interno come stabilito dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. per fare fronte alla carenza di liquidità delle società conseguenti ai limiti posti alla loro attività durante la pandemia;

- la citata deliberazione ha, dunque, ritenuto necessario definire il criterio di determinazione e di erogazione del ristoro per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 utilizzando un periodo di riferimento per la quantificazione dell'aiuto il più possibile conforme a quello definito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel decreto interministeriale n. 474 del 29 novembre 2021 che ha stimato i danni ai gestori aeroportuali prendendo a riferimento lo stesso periodo dell'anno 2019, ultimo anno prima della pandemia;

- *l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e che, per quanto sopra, agli importi di futura erogazione discendenti dall'applicazione della presente delibera non risulta applicabile la ritenuta prevista dall'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73, posta a carico delle Regioni, delle Province, dei Comuni, e degli altri enti pubblici e privati ed operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del D.P.R. 917/86 con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;*

- il criterio di determinazione del ristoro per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 è definito in base ai dati che dovranno essere comunicati dai gestori aeroportuali e che riguarderanno la

variazione della liquidità operativa nel periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 raffrontato con il medesimo periodo del 2019 e che il differenziale tra i due valori corrisponderà al peggioramento della liquidità tra i due periodi e rappresenterà il limite massimo del ristoro per ciascun soggetto beneficiario, che non potrà, comunque, superare per ciascun gestore l'importo di 2.300.000,00 euro, così come stabilito dalla *Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021*;

- *gli aiuti previsti dalla deliberazione n. 27 - 4843 del 31/03/2022, rientrano nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e prorogato fino al 30 giugno 2022 con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine"*;

- *la Misura complessiva istituita in attuazione del citato art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19', è stata inserita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con Codice CAR Master 13008, CAR 21337 disposto dal Dipartimento delle politiche europee per gli aiuti rientranti nel Quadro temporaneo secondo quanto stabilito dall'art. 63 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. per un importo pari a Euro 20.568.026,32 ai sensi del Regolamento 31/05/2017, n. 115;*

Dato atto, inoltre, che:

- con D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 si è provveduto all'iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

- con D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 "*Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19*" Missione 1.4 Programma 1401 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

- stante l'urgenza, con D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020 la Giunta regionale con i poteri previsti ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, ratificata dal Consiglio con D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, ha provveduto ad individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

- con la medesima D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, è stato stabilito di individuare, sentita la Commissione Consiliare competente, le quote di riparto tra i beneficiari all'interno dei codici ATECO specifici all'interno delle macro categorie, che danno diritto al finanziamento e i criteri per l'erogazione delle risorse;

- con il medesimo provvedimento deliberativo è stato disposto, in continuità con la gestione dei Bonus a tantum, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività, *con costo stimato nel limite massimo di Euro 600.000,00 (o.f.i.), che trova copertura nel capitolo 110886 (Missione 01 - Programma 0103) sulle annualità 2021-*

2022-2023, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020;

- le risorse complessive pari ad Euro 20.568.026,32 sono state già impegnate e trasferite a Finpiemonte S.p.A. in attuazione alla D.D. n. 269 del 30/12/2020.

Preso atto, inoltre:

- che con la D.G.R. n. 24 - 2949 del 5 marzo 2021, in attuazione alla citata D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, si è provveduto a sostenere in prima istanza:

**Misura 1:** soggetti gestori di impianti di risalita operativi per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. che garantiscono la riapertura, nel rispetto dei tempi necessari per la preparazione, se consentita e ove possibile, di almeno un impianto a fune per le micro stazioni e due impianti a fune per ogni singola stazione del comprensorio sciistico per le grandi stazioni, codici ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01;

**Misura 2:** club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) Comitato Alpi Occidentali per contribuire al pagamento delle piste da allenamento sostenute dai club; il contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 300.000,00 verrà erogato alla FISIS e ripartito da detta Federazione tra i propri associati.

**Misura 3:** maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale Maestri di Sci, per un importo complessivo massimo di Euro 2.600.000,00.

**Misura 4:** agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codici ATECO 79, 79.1, 79.11, 79.11.0, 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19 aventi sede legale in Piemonte e attive al momento di entrata in vigore della D.G.R. N. 2-2737 del 30/12/2020, contributo una tantum a fondo perduto pari a Euro 1.500,00, per un importo complessivo massimo di Euro 1.800.000,00.

- che con la D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 si è provveduto a sostenere in seconda istanza:

**Misura 5** attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere così come disciplinate dalle leggi regionali e dai regolamenti di settore esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale e in concorso con i ristoranti previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1. del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 646.026,30 da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

**Misura 6:** ristoranti e attività di ristorazione mobile, codice ATECO: 56 e in concorso con i ristoranti previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 500.000,00 da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

**Misura 7:** noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21, 77.21.0, 77.21.09 per un importo massimo pari a Euro 90.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

**Misura 8:** esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.7, 47.71, 47.71.1, 47.71.10 per un importo massimo pari a Euro 1.200.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

**Misura 9:** attività delle guide alpine e naturalistiche codice ATECO: 93.19.92 per un importo massimo pari a Euro 250.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 1.000,00;

**Misura 10:** altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29, 93.29.1, 93.29.10 per un importo massimo pari a Euro 1.800.000,00 da assegnarsi secondo i seguenti criteri in base all'acapienza del locale dichiarata sulla propria licenza in data 1/03/2020:

- 0 – 99 persone per un contributo una tantum pari a Euro 2.500,00
- 100 – 199 persone per un contributo una tantum pari a Euro 5.500,00
- 200 – 699 persone per un contributo una tantum pari a Euro 7.500,00
- oltre le 700 persone per un contributo una tantum pari a Euro 9.500,00;

**Misura 11:** altre attività di trasporto terrestri passeggeri nca, codice ATECO: 49.32, 49.32.1, 49.32.10, 49.32.2, 49.32.20 per un importo massimo pari a Euro 2.300.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 500,000;

**Misura 12:** *esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali soggetti a chiusura durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 per un importo massimo pari a Euro 1.000.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00.*

In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, come precedentemente descritto, con la succitata D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, così come attuata D.G.R. n. 27 - 4843 del 31/03/2022, si sono destinate le eccedenze delle risorse economiche complessive di Euro 20.056.026,32 di cui alla D.C.R. n. 119-1257 del /01/2021 non ancora state utilizzate, pari ad Euro 2.782.000, alla

**Misura 13:** sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali nell'affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID - 19 operanti in Piemonte e in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Considerato che, come avvenuto per le altre Misure di aiuto di cui ai precedenti provvedimenti citati, l'avvio della Misura 13 avverrà previa pubblicazione di apertura dei termini sul BUR.

Preso atto che:

- con nota PEC prot. n. 5993/A2108 del 4/04/2022, è stata richiesta l'offerta di servizio relativa alla gestione della Misura 13;

- con nota PEC ns. prot. n. 6729 A2108 del 21/04/2022, Finpiemonte S.p.A. ha fornito l'offerta di servizio per le attività da svolgere sino al 31/12/2023, con valorizzazione dei costi secondo i parametri previsti dalle succitate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018;

- è stata verificata la congruità dell'offerta e il rispetto dei parametri stabiliti;

- tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'intervento in oggetto, veniva assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (**CUP J68J21000010002**).

Vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello



“Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007” con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);

vista la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 192, comma 1 del D.L.gs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.P.A;

vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

sussistono le condizioni per:

1) approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l’offerta di servizio di cui alla nota PEC ns. prot. n. 6729 A2108 del 21/04/2022, inerente le attività come di seguito riportate:

### **Misura 13**

- importo complessivo euro 2.755,90 (IVA inclusa), a carico del bilancio gestionale 2022-2024 articolato nelle diverse annualità come segue:

- anno 2022: Euro 2.114,99 (IVA inclusa);
- anno 2023: Euro 640,91 (IVA inclusa);

2) affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (Rep. n. 164/2021), della D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021, della D.G.R. n. 53 - 3664 del 30/07/2021 e della D.G.R. n. 27 - 4843 del 31/03/2022 a Finpiemonte S.p.A. la gestione sino al 31/12/2023 delle attività collegate alla Misura 13;

3) approvare lo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) impegnare, con movimenti contabili delegati da parte del Settore "*Indirizzi e Controlli Società Partecipate*", a copertura del corrispettivo di gestione derivante dal citato affidamento, la somma complessiva di euro 2.755,90 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 110886 (Missione 01 Programma 0103 ):

- anno 2022: Euro 2.114,99 (IVA inclusa);
- anno 2023: Euro 640,91 (IVA inclusa);

5) ribadire che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 2.755,90 risulta così suddivisa:

Euro 2.258,93 quale imponibile da versare al beneficiario;

Euro 496,97 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del

presente provvedimento;

6) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato altresì atto che è stata verificata la pertinenza del capitolo di spesa sul capitolo 110886 (Missione 01 Programma 0103), a cui sono riconducibili le spese finanziate con il presente provvedimento;

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

#### **LA DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), che stabilisce che "possono essere compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia";
- il regolamento (UE) n.139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le raccomandazioni del Consiglio (UE) 2020/912, (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992, (UE) 2021/1085 relative alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE;
- la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 115 final del 16 marzo 2020. "COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE";
- la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19";
- la comunicazione della Commissione europea C 2021/C 34/06 del 18 gennaio 2021 "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";

- la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- la decisione C(2020) 3482 della Commissione Europea del 21 maggio 2020 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro";
- la decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 "SA 101025(2022/N) - Italy - COVID-19: Reintroduzione delle misure e aumento dei massimali di aiuto relativi alle misure 3.1 e 3.12 del Quadro di riferimento temporaneo";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021, il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, il decreto-legge n. 12 del 12 febbraio 2021, il decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021, il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021, il decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 recanti «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con i quali sono state disposte restrizioni agli spostamenti dal 24 dicembre 2020 al 31 luglio 2021;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 che hanno comportato restrizioni per gli spostamenti dal 4 dicembre 2020 al 6 aprile 2021;
- le ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, del 14 maggio 2021 e del 2 giugno 2021 con le quali sono state state prorogate le restrizioni inerenti gli spostamenti internazionali dal 7 aprile al 30 luglio 2021;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la D.G.R. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"
- il D. Lgs.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.";

- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- la D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 di iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;
- la D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 che assegna la somma di Euro 20.568.026,32 sul capitolo di spesa 168754 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;
- la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157";
- la D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021;
- la D.G.R. n. 27 - 4843 del 31/03/2022 che definisce, tra l'altro, il criterio di determinazione e di erogazione del ristoro da assegnarsi a ciascun gestore per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
- la Legge regionale 29/04/2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge regionale 29/04/2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la DGR 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".
- la nota del Settore regionale Indirizzi e Controlli Società Partecipate, prot. n. 32911 del 27/07/2021 con la quale è stata comunicata la creazione di idoneo capitolo di pagamento

per i compensi a Finpiemonte da utilizzarsi in luogo del capitolo 172992 precedentemente indicato per le finalità di cui alla D.G.R. n. 53 - 3664 del 30/07/2021;

- attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

## **DETERMINA**

a) di approvare, in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte con nota ns. prot. n. 6729 del 21/04/2022, inerente le attività di gestione delle risorse trasferite in attuazione della D.G.R. n. 2 – 2737 del 30/12/2020;

b) di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione, con l'Appendice relativa alla "*Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679*";

c) di impegnare, con movimenti contabili delegati da parte del Settore "*Indirizzi e Controlli Società Partecipate*" a copertura dei corrispettivi di cui al sopracitato contratto, la somma complessiva di euro 2.755,90 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 110886 (Missione 01 - Programma 0103):

- anno 2022: Euro 2.114,99 (IVA inclusa);

- anno 2023: Euro 640,91 (IVA inclusa);

d) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di € 2.755,90 risulta così suddivisa:

Euro 2.258,93 quale imponibile da versare al beneficiario;

Euro 496,97 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

e) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: Euro 2.258,93 (oltre IVA 22%) per un importo complessivo di 2.755,90 (IVA inclusa)

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. Approvazione dello Schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello “Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007” con decorrenza 01/01/2021.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).*

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

**Rep.-n.**

**REGIONE PIEMONTE**

**SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.**

**DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI L’EROGAZIONE DEI BONUS**

**MONTAGNA DI CUI ALLA DGR 53-3664 DEL 30 LUGLIO 2021 e**

**ALLA DGR 27-4843 DEL 31 MARZO 2022**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

**REGIONE PIEMONTE** - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica , Settore \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato/a per procura a rogito Notaio \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , registrata a \_\_\_\_\_ , e giusta autorizzazione

del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ , nel

seguito “Finpiemonte” ove congiuntamente anche “Parti

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

#### **PREMESSO CHE**

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:



- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con D.G.R. n. 8-2510 del 9/12/2020 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481 del Bilancio di gestione 2021 al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

f. con D.G.R. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di euro 20.568.026,32 sul capitolo di spesa 168754/2020 "Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al DL. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da Covid-19" "Missione 1.4 Programma 1401 destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19);

g. con D.G.R. 53-3664 del 30/07/2021 la Giunta regionale ha stabilito che le eccedenze delle risorse economiche complessive di Euro 2.782.000,00 siano destinata, sentita la Commissione consiliare competente, alla misura a sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali operanti in Piemonte per far fronte alla criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19);

h. con D.G.R. 27-4843 del 31/03/2022 è stata destinata la somma di Euro 2.782.000,00 ai gestori aeroportuali operanti in Piemonte,

i. con medesimo atto deliberativo sono stati definiti i criteri di determinazione e di erogazione del ristoro da assegnarsi a ciascun gestore aeroportuale e si è dato atto che gli aiuti previsti dal provvedimento rientrano nel previsto dal Quadro Temporaneo come stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 8442. E' stato demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport e alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, per quanto di competenza, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte alla gestione del ristoro, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con DGR 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione dei ristori, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 27- 4843 del 31/03/2022 e dalla DGR 53-3664 del 30/07/2021 nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d'aiuto, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di ristoro a sostegno dei danni subiti conseguenti all'emergenza COVID- 19 ai gestori aeroportuali, i cui riferimenti verranno forniti a Finpiemonte da Regione Piemonte

**Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto affida a Finpiemonte, le seguenti attività:
  - a. attività propedeutica alla definizione dell'affidamento e al monitoraggio in itinere;
  - b. caricamento manuale sul gestionale delle istanze, protocollazione su documentale e gestionale, archiviazione, allineamenti anagrafici;
  - c. verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Antimafia";
  - d. gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale);
  - e. calcolo ed erogazione del contributo;
  - f. acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;
  - g. servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;
  - h. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
  - i. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro;
  - j. gestione informatica dei processi.

**Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

2. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

#### **Art. 4 – Fondo - Risorse**

1. La Regione, in applicazione di quanto previsto dalla D.D. n. 269 del 30/12/2020 ha trasferito a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per complessivi € 20.568.026,32.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti con determinazione dirigenziale n. 269 del 30 dicembre 2020 e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2023, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

**Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei (a mezzo pec con protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in:

- Euro \_\_\_\_ (oltre IVA), per complessivi Euro \_\_\_\_ (IVA inclusa)

3. La copertura del corrispettivo è assicurata, attraverso movimenti contabili delegati da parte del Settore "Indirizzi e Controlli Società Partecipate", dalle risorse iscritte sul capitolo 110886, Missione 01, Programma 0103 del Bilancio regionale 2022/2024, con applicazione

della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all’articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

**Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di

Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

3. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento

entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).
3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente



contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

**Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

**Art. 13 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

**Art. 14 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di

Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

**Art. 15 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte,

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport,

Settore \_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e

Logistica ,

Settore \_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Per Finpiemonte S.p.A,

\_\_\_\_\_

***Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82***

ALLEGATO 1

**Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.**

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività riguardanti l'erogazione del bonus montagna di cui alla dgr 8-2510 del 9 dicembre 2020 e alla dgr 24-2949 del 5 marzo 2021 e alla dgr 53-3664 del 30 luglio 2021, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

**1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

#### **Banche dati**

Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.)

#### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

#### **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del

d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di



trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par.

2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

## **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al

presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.